



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONE SESTA CIVILE - 1

EV

Oggetto

Separazione  
Assegno

R.G.N. 14448/14

Cron. 18542

Rep.

Ud. 13/06/16

Composta da:

Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente -

Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere -

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -

Dott. Guido Mercolino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

## O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

MAC , domiciliato in Roma, presso la  
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e  
difeso, per procura in calce al ricorso dall'avv.  
Assunta Confente che dichiara di voler ricevere le  
comunicazioni relative al processo all'indirizzo p.e.c.

X e al fax n.

X

- ricorrente -

nei confronti di

EV , elettivamente domiciliata in Roma, via  
Nicotera 29, presso lo studio dell'avv. Giulia Sarnari,  
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale  
in calce al controricorso, unitamente all'avv. Antonina  
Scolaro e dichiara di voler ricevere le comunicazioni

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

IL FORN. GIUDIZIARIO

Aut. Tribunale

2016

5556  
16  
Brag



relative al processo ai seguenti indirizzi p.e.c. e

fax: X X ;

X X ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2354/13 della Corte di appello di Torino, emessa il 10 febbraio 2013 e depositata il 10 dicembre 2013, n. R.G. 2197/2009;

Rilevato che in data 22 aprile 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta

Rilevato che

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 6939/2008, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi EV e MAC, ha respinto le reciproche domande di addebito e ha disposto a carico del C un assegno mensile di mantenimento di 750 euro in favore della V.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n. 2354/13.
3. Ricorre per cassazione MAC affidandosi a sei motivi di ricorso tutti relativi alla insussistenza del diritto all'assegno e alla quantificazione del suo ammontare.
4. Si difende con controricorso EV.

Ritenuto che

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa

*Brsp*



applicazione dell'art. 156 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha adottato dati non comparabili per accertare la sussistenza del diritto all'assegno di mantenimento richiesto dalla V in quanto ha preso in considerazione il suo reddito imponibile e non quello netto.

6. Il motivo appare inammissibile o, comunque, infondato perché sebbene la Corte di appello abbia fatto riferimento al reddito imponibile dichiarato dal ricorrente ha poi compiuto una valutazione più articolata della sua capacità economica reale che tiene evidentemente conto dell'imposizione fiscale sul reddito.
7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. Il ricorrente censura la sentenza di appello in quanto ha considerato come parti del reddito anche i versamenti integrativi di natura volontaria.
8. La censura appare infondata in quanto sono stati correttamente presi in considerazione dalla Corte distrettuale quei versamenti che attestano l'entità del reddito disponibile del ricorrente ai fini della decisione sul diritto della V a un assegno di mantenimento.
9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. Il ricorrente

Borj



ritiene che la Corte di appello abbia violato l'art. 156 c.c. laddove ha ritenuto che la V non disponga di redditi propri sufficienti ad assicurarle un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso del matrimonio, tenore di vita che la Corte di appello ha ricostruito assumendo erroneamente che la V era in condizione di non lavorare perché poteva contare sulle capacità reddituali del marito. Contesta altresì il ricorrente la quantificazione dell'assegno in quanto idonea a creare una sperequazione a vantaggio del coniuge pretesamente debole.

10. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha omesso di fatto la valutazione del patrimonio immobiliare della V e ha compiuto una arbitraria valutazione di equivalenza "numerica" delle consistenze patrimoniali dei due ex coniugi.

11. I due motivi appaiono inammissibili in quanto intesi a una riedizione del giudizio di merito. Sono inoltre infondati quanto alla pretesa omessa valutazione di fatti decisivi come la consistenza patrimoniale degli ex coniugi, valutazione comparativa che la Corte di appello ha compiuto analiticamente valutando anche le ricadute dei due patrimoni sul comune tenore di vita. Infine la

*Bozzi*



Corte distrettuale ha ritenuto legittimamente, in assenza di prova contraria, che l'impiego delle capacità lavorativa della V abbia costituito l'oggetto di una scelta condivisa e finalizzata a limitare il tempo dedicato al lavoro, dalla V, all'attività di ricercatrice e a non svolgere l'impegnativa ulteriore attività di commercialista per non sottrarre ulteriore tempo alla vita familiare, in assenza di una impellente necessità di acquisizione di ulteriori redditi oltre a quelli già percepiti dai coniugi dallo svolgimento dalla predetta attività di ricercatrice universitaria e di rappresentante e agente commerciale.

12. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. Il ricorrente ritiene che la Corte di appello abbia violato l'art. 156 c.c. laddove ha ommesso di considerare che il tenore di vita attribuito alla V nel corso del matrimonio era dipendente anche dal suo patrimonio immobiliare.

13. Anche questo motivo consiste in una richiesta di rivalutazione del merito della controversia basata sul preteso ommesso esame delle condizioni patrimoniali della V ai fini della ricostruzione del tenore di vita familiare. Ommesso esame che non emerge affatto dalla lettura della

*Braps*



motivazione che prende in esame la analoga censura  
mossa alla decisione di primo grado.

14. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ex  
art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa  
applicazione dell'art. 156 c.c. Il ricorrente  
ritiene che la Corte di appello non abbia valutato  
adeguatamente la capacità lavorativa e reddituale  
della V in quanto abilitata all'esercizio  
della professione di commercialista.

15. Valgono anche per questo motivo le  
considerazioni già svolte per i precedenti. Si  
tratta di un profilo di merito che la Corte di  
appello ha già valutato rilevando che la V  
svolge attività di ricercatrice universitaria  
dalla quale ritrae un reddito significativamente  
inferiore a quello del C mentre non è  
contestato che la V non abbia mai svolto,  
sebbene abilitata, l'attività professionale di  
commercialista. La Corte distrettuale ha valutato  
inoltre la difficoltà di intraprendere ora tale  
attività professionale.

16. Sussistono pertanto i presupposti per la  
discussione in camera di consiglio del ricorso e,  
qualora il Collegio condivida la relazione, per il  
suo rigetto.

La Corte letta la memoria difensiva del  
ricorrente

rilevato che anche la comparazione dei  
redditi netti imponibili dei due coniugi, operata

*Bay*



sulla media degli ultimi redditi percepiti e comprendendo anche i versamenti integrativi effettuati dal C attesta la maggiore capacità reddituale di quest'ultimo;

rilevato che la Corte di appello, all'esito della valutazione e comparazione dei beni immobiliari dei coniugi C e V ha espresso un giudizio di sostanziale equivalenza che non può essere sindacato in questa sede attesa la analiticità e completezza della motivazione alla pari di quanto la Corte distrettuale ha ritenuto circa la effettiva capacità lavorativa della Varese e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;

ritenuto che la relazione sopra riportata deve essere pertanto condivisa con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.100 euro di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

*Bozp*



dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2016.

*Boop*

Il Presidente  
Vittorio Ragonese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....

21 SET. 2016



Il Procuratore Generale  
Luca PASARINETTI

*Luca Pasarinetti*

CASSAZIONE.net